

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 11 giugno 2026, n. 454

Adozione della proposta di aggiornamento dell'individuazione delle aree di salvaguardia dell'opera di presa "Sorgente Le Capore" sita nel Comune di Casaprota (RI), ai sensi del D.lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

Oggetto: Adozione della proposta di aggiornamento dell'individuazione delle aree di salvaguardia dell'opera di presa "Sorgente Le Capore" sita nel Comune di Casaprota (RI), ai sensi del D.lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione energetica e ciclo dei rifiuti" all'ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che alla Parte Terza detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", in particolare l'art. 94, recante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale dell’8 agosto 2025, n. 15, art. 22, recante la disciplina per il “Riconoscimento a derivare per le piccole derivazioni e ridefinizione limiti della durata delle utenze per l’utilizzo e la derivazione delle acque sotterranee demaniali di cui all’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 [...]”;

VISTA la D.C.R.L. 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 1999 n. 5817 “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 9 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21. Approvazione ed emanazione delle direttive per l’attuazione delle competenze regionali. Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2005, n. 222 “Monitoraggio delle acque sotterranee – rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 219 “Adozione del documento concernente le caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 1994, n. 4100 “Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 236. Comune di Casaprota, sorgenti Le Capore”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994;

VISTO il ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 167/95 proposto dal Comune di Moiano contro la Regione Lazio e nei confronti di ACEA per l’annullamento, previa sospensione, della Deliberazione sopra richiamata nella parte relativa all’individuazione della zona di protezione delle sorgenti “Le Capore”, site nel Comune di Casaprota, con imposizione del vincolo di destinazione agro forestale;

CONSIDERATO che, a seguito della notifica del suddetto ricorso, la Regione Lazio ha ritenuto di modificare la deliberazione sopra richiamata nella parte in cui è imposto il vincolo di destinazione agro forestale nella zona di protezione delle sorgenti “Le Capore”, site nel Comune di Casaprota;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 1995, n. 4822 “Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 4100 del 7 giugno 1994 concernente: “Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 236 - Comune di Casaprota, Sorgenti Le Capore”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994;

CONSIDERATO che la STO ATO 2 con nota n. 237-18 del 16/07/2018, acquisita al protocollo regionale con il n. 0438775 del 18/07/2018, ha proposto un nuovo studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia della “Sorgente Le Capore” sita nel Comune di Casaprota (RI) adottando i criteri tecnico-scientifici previsti dalla D.G.R. 5817/199, al fine di una maggior tutela delle acque destinate al consumo umano;

VISTO l’avviso di inizio procedura per l’aggiornamento dell’individuazione delle aree di salvaguardia della “Sorgente Le Capore” nel Comune di Casaprota (RI) pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18/08/2020 n. 102;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 00770334 del 25/07/2025 l’Area Qualità dell’ambiente della Direzione regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, ha richiesto le integrazioni e gli aggiornamenti necessari allo svolgimento dell’istruttoria;

CONSIDERATO che ACEA ATO 2 S.p.A., con nota n. 0849149/25 del 13/11/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 1122005 del 13/11/2025, ha trasmesso le integrazioni e gli aggiornamenti relativi allo studio;

CONSIDERATO che a seguito dell’esame della documentazione integrativa, con nota protocollo regionale n. 0383599 del 10/04/2026, l’Area Qualità dell’ambiente della Direzione regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti ha richiesto ulteriori chiarimenti;

CONSIDERATO che ACEA ATO 2 S.p.A. ha riscontrato la richiesta con nota n. 0358186/26 del 28/04/2026, acquisita al protocollo regionale con il n. 0450455 del 29/04/2026;

CONSIDERATO necessario, alla luce del nuovo studio proposto nonché all’evoluzione del quadro normativo in materia di tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, aggiornare l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti “Le Capore”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiornamento delle aree di salvaguardia già individuate con le citate deliberazioni regionali n. 4100/1994 e n. 4822/1995;

ESAMINATA tutta la documentazione prodotta dal gestore che risulta conforme a quanto indicato nella D.G.R. n. 5817/1999;

RITENUTO altresì che gli studi condotti risultano completi ed esaustivi in ogni loro aspetto restituendo una coerente individuazione delle aree di salvaguardia con i dati e con la ricostruzione geologica, geologico-strutturale ed idrogeologica del territorio oggetto dello studio;

RITENUTO pertanto, di recepire la nuova proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dell'opera di presa "Sorgente Le Capore", sita nel Comune di Casaprota (RI), distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, così come riportata nella cartografia allegata (All.1) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che l'individuazione catastale della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto è riportata nella cartografia allegata (All. 2) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

sulla base delle premesse che si richiamano integralmente

- di adottare la nuova proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dell'opera di presa "Sorgente Le Capore", sita nel Comune di Casaprota (RI), distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, così come riportate nella cartografia allegata (All.1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che l'individuazione catastale della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto è riportata nella cartografia allegata (All. 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che la zona di tutela assoluta, opportunamente recintata e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione con accesso interdetto alle persone non autorizzate. Ogni attività in essa esistente, diversa da quelle anzidette, deve essere rimossa; eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l'isolamento delle falde attraversate;
- di stabilire il divieto del passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;
- di stabilire che nella zona di rispetto, come sopra descritta, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

per gli insediamenti o le attività attualmente presenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza;

- di stabilire che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nella zona di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. È fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalla zona di rispetto;

- che nella zona di rispetto per le case isolate, che non possono essere collegate alla pubblica fognatura, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti da realizzare ai sensi della D.G.R. 219 del 13/05/2011;

- che nella zona di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni sopra elencate;

- che eventuali pozzi e/o piezometri dismessi presenti nella zona di rispetto devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l'isolamento delle falde attraversate;
- che nella zona di protezione per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, si dovranno rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
 - è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, che in ogni caso, non devono interferire con la falda;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietata la dispersione di fanghi e di acque reflue non depurate;
 - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
 - gli insediamenti devono essere muniti di opere di collettamento dei reflui ed essere serviti da impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di apposita sezione per l'abbattimento dell'azoto e del fosforo. Gli agglomerati minori e le case isolate, che non possono essere convogliati in pubblica fognatura, devono essere serviti da impianti di fitodepurazione, o sistemi equivalenti, che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
- di stabilire che in tutte le aree di salvaguardia, laddove vi siano pozzi e/o piezometri realizzati anche per finalità di monitoraggio ambientale, in considerazione della loro potenziale pericolosità quali vie preferenziali di contaminazione della falda, sia assicurata la dotazione di un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al boccapozzo;
- di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;
- di ottemperare, nelle tempistiche previste, agli obblighi del Decreto legislativo n. 18/2023, con particolare riferimento all'elaborazione del Piano di Sicurezza dell'Acqua;
- che Arpa Lazio effettui il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza;
- che la ASL competente per territorio effettui il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata;
- di stabilire che il perimetro delle aree di salvaguardia, così come definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.

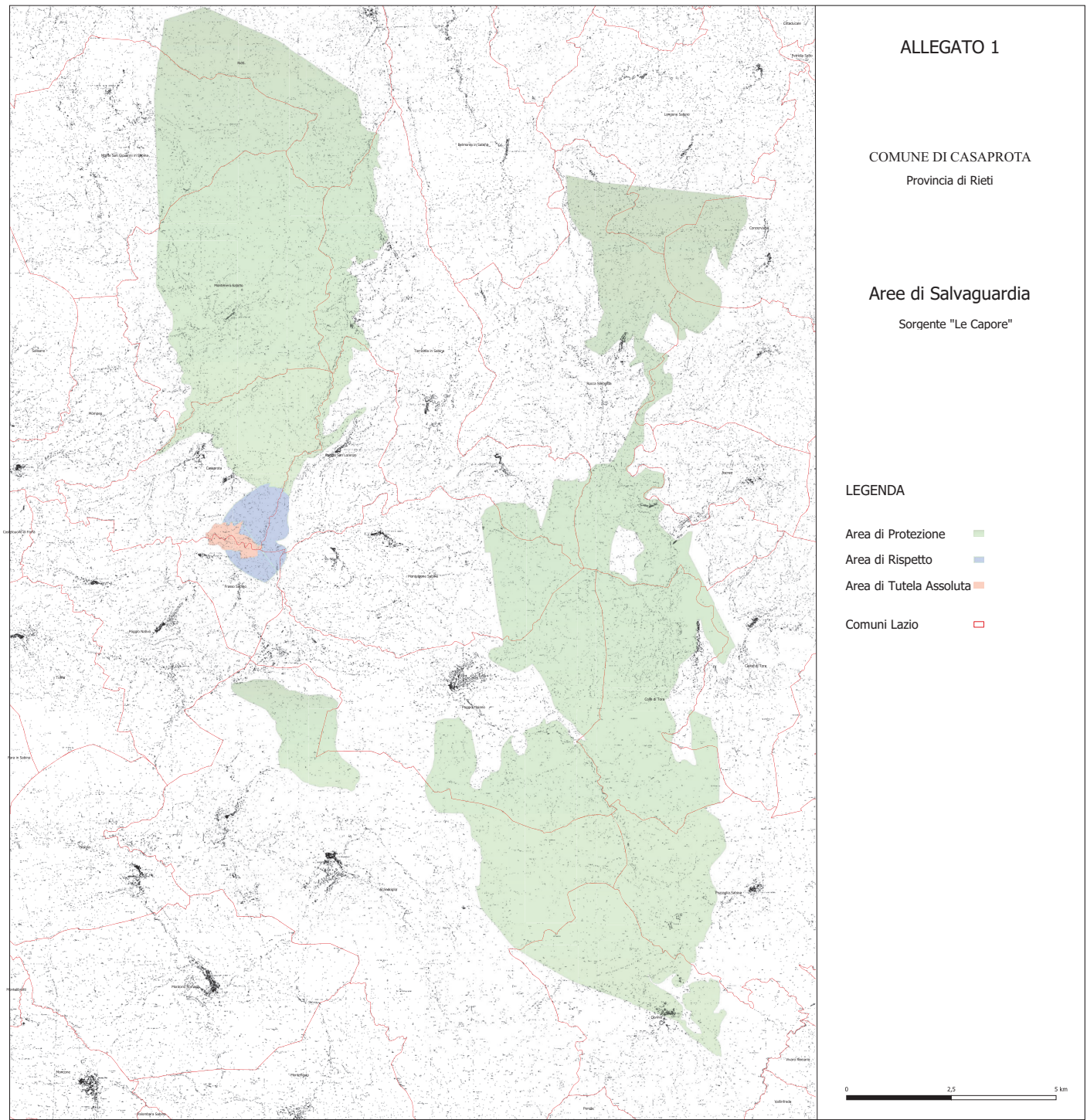
I comuni interessati dall'individuazione delle aree di salvaguardia, in Provincia di Rieti, sono i seguenti:

- per la zona di tutela assoluta: Casaprota;
- per la zona di rispetto: Casaprota, Poggio San Lorenzo, Frasso Sabino e Monteleone Sabino;
- per la zona di protezione: Rieti, Monte San Giovanni in Sabina, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Casaprota, Longone Sabino, Concerviano, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Monteleone Sabino, Castel di Tora, Colle di Tora, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabina, Orvinio e Scandriglia.

La Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e ciclo dei rifiuti trasmetterà la presente deliberazione ai Comuni di Rieti, Monte San Giovanni in Sabina, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Casaprota, Longone Sabino, Concerviano, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Monteleone Sabino, Castel di Tora, Colle di Tora, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabina, Orvinio, Scandriglia e Frasso Sabino che la pubblicheranno sul proprio Albo Pretorio per quindici giorni.

I Comuni dopo ulteriori quindici giorni sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e ciclo dei rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente gli estremi dell'avvenuta pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge. Valutate le osservazioni, l'individuazione delle aree di salvaguardia dell'opera di presa "Sorgente Le Capore", sita nel Comune di Casaprota (RI), sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.



ALLEGATO 2

COMUNE DI CASAPROTA
PROVINCIA DI RIETI

AREE DI SALVAGUARDIA
SORGENTE LE CAPORE

LEGENDA

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA



ZONA DI RISPETTO



SORGENTE LE CAPORE

